



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

**Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Comunale
Nell'Ambito di Raccolta Ottimale CA.RE.SA – Nebrodi Occidentali**

(Approvato con Delibera di C.C. n. 58 del 29/11/2018)



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

NELL' AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE

CA.RE.SA. – Nebrodi Occidentali



CARONIA



REITANO



SANTO STEFANO DI CAMASTRA

- adottato dall'Assemblea dell'ARO con deliberazione n. ___ del _____
- approvato dal Consiglio Comunale del Comune di _____ con deliberazione n. ___ del _____

Il responsabile del servizio
(S.ra Daniela Lanza Volpe)

Il responsabile dell'Ufficio Comune
(Arch. Francesco La Monica)



SOMMARIO

Articolo 1.	- Oggetto e finalità	3
Articolo 2.	- Definizione di Ispettore Ambientale Comunale	3
Articolo 3.	- Figure costituenti il servizio	3
Articolo 4.	- Svolgimento del servizio	4
Articolo 5.	- Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale	4
Articolo 6.	- Incarico di Ispettore Ambientale Comunale	4
Articolo 7.	- Competenze dell'Ispettore Ambientale Comunale	4
Articolo 8.	- Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale	5
Articolo 9.	- Sospensione e revoca dell'incarico	5
Articolo 10.	- Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni	5
Articolo 11.	- Corso di formazione per aspiranti Ispettori Ambientali	6
Articolo 12.	- Qualifica di pubblico ufficiale	6
Articolo 13.	- Compiti del Comune	6
Articolo 14.	- Pubblicità ed entrata in vigore	6



Articolo 1.-Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza volontaria svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori ambientali a cui conferire compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
2. Il servizio di Ispettorato Ambientale costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza come sancito dalla normativa in materia di volontariato. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
3. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.
4. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

Articolo 2.-Definizione di Ispettore Ambientale Comunale

1. L'Ispettore Ambientale comunale si identifica in un soggetto che presta a favore del Comune attività di volontariato, qualificato come **incaricato di pubblico servizio** per svolgere le seguenti attività:
 - a) Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
 - b) Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
 - c) Vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative alla gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e decoro del territorio.
2. In riferimento alle violazioni di cui al precedente comma 1, lettera c) del presente articolo, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale è volta prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni:
 - Abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari di conferimento di rifiuti solidi urbani;
 - Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti;
 - Corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
 - Mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
 - abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi.

Per gli illeciti diversi da quanto precisato al precedente punto 2, gli Ispettori Ambientali sono tenuti ad informare prontamente la competente Polizia Municipale.

Articolo 3.-Figure costituenti il servizio

1. Ferma restando la competenza degli uffici e degli Agenti di Polizia Locale, per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente regolamento.
Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
2. L'insieme delle figure di cui al comma precedente concorrono, ciascuna secondo le proprie competenze, allo svolgimento del Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale.
3. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto



dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni ea constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

4. Gli Ispettori Ambientali Comunali dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune, che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 4.-Svolgimento del servizio

1. Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune e viene svolto da personale dipendente del Comune o dell'Azienda che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, individuato da decreto sindacale a seguito di superamento di apposito corso di formazione ed in maniera del tutto gratuita.
2. In caso di carenza di disponibilità di personale comunale o dipendente del gestore a svolgere il servizio di ispezione, con apposito provvedimento, il reclutamento degli ispettori ambientali potrà essere esteso anche a persone esterne.

Articolo 5.-Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto motivato e temporalmente definito, tra i candidati reputati idonei, per l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno partecipare ad un apposito corso di formazione.

Articolo 6.-Incarico di Ispettore Ambientale Comunale

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte dal presente Regolamento. Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l'ambito territoriale di competenza.
2. L'ispettore ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
3. A seguito dell'emanazione del decreto del Sindaco, che ne determina l'attribuzione di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale, l'ispettore ambientale volontario agisce con poteri di constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.
4. Lo svolgimento dell'incarico avviene a titolo liberale, gratuito, quale attività di volontariato, non configurandosi né potendosi configurare in alcun modo e per nessuna ragione rapporto di dipendenza e/o di lavoro con il Comune.
5. Il decreto di cui ai commi precedenti ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.
6. All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni. Attribuite.
7. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, essere munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati ed alla documentazione ed accertamento delle eventuali violazioni riscontrate.
8. Gli Ispettori Ambientali Comunali opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, rapportandosi inoltre con il personale dipendente dell'Azienda che gestisce il servizio di igiene urbana.

Articolo 7.-Competenze dell'Ispettore Ambientale Comunale

1. L'attività dell'Ispettore ambientale è volta a garantire l'igiene ambientale e a monitorare, nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.
2. Le competenze dell'Ispettore ambientale si riconducono alle seguenti mansioni:
 - a) Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al comma 1 ed all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dal Comune e offerto dal Gestore del servizio, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;
 - b) Constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al comma 1;

- c) Controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - d) Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
 - e) Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
 - f) Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti dal Comune e offerti dal Gestore, ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;
 - g) Promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.

Articolo 8.- Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale

1. L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:
 - a) assicurare il servizio come stabilito dal coordinatore;
 - b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
 - c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - d) compilare il rapporto di servizio ed i verbali di constatazione che dovranno essere trasmessi, entro 48 ore, al Corpo di Polizia Municipale per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa;
 - e) portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
 - f) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
2. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal coordinatore.

Articolo 9.- Sospensione e revoca dell'incarico

1. Gli organi istituzionali preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale; di tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Articolo 10. - Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni

1. Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. La collaborazione del Corpo di Polizia Municipale consisterà:
 - a) nell'affiancamento agli Ispettori ambientali nello svolgimento dell'attività di controllo;
 - b) nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;
 - c) nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Municipale;
 - d) nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate.
2. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica di cui all'art. 7, comma 3.
3. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
4. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione



e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.

5. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia d'imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.

Articolo 11. - Corso di formazione per aspiranti Ispettori Ambientali

1. Il comune organizza, periodicamente, corsi di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione sarà tenuto da personale comunale, avente competenza in materia ambientale, da appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e/o da soggetti esterni esperti in materia ambientale.

Articolo 12. - Qualifica di pubblico ufficiale

1. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del decreto sindacale di cui all'art. 5, l'Ispettore ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.
2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.
3. In relazione a tale veste giuridica consegue:
 - a) L'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
 - b) La qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
 - c) L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d) La possibilità di individuare il trasgressore e l'obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
 - e) La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Articolo 13. - Compiti del Comune

1. Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:
 - a) Provvede all'assicurazione contro infortuni degli ispettori ambientali comunali;
 - b) nomina il coordinatore che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
 - c) riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge.
 - d) fornisce agli ispettori ambientali le dotazioni e le strumentazioni che si renderanno necessarie o che saranno ritenute dal Comune stesso utili al corretto espletamento del servizio, anche ai fini della pronta ed efficace comunicazione con la Polizia Municipale.
 - e) comunica, a cura della Polizia Municipale, a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio comunale l'elenco degli ispettori ambientali, completo di numeri telefonici e targhe delle autovetture utilizzate per l'espletamento del servizio.

Articolo 14. - Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente Regolamento composto da n. 13 (tredici) articoli, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 13, verrà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti e, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico.

La visione è consentita senza alcuna formalità ed a semplice richiesta di qualunque cittadino al quale può essere rilasciata copia previo rimborso del costo di produzione.

L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del



presente regolamento.

Le norme di cui al presente regolamento hanno effetto dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione e, da tale data, si intendono abrogate ed interamente sostituite le precedenti e contrastanti disposizioni regolamentari in materia e, pertanto, a far data dall'entrata in vigore, sono revocati tutti i provvedimenti precedentemente emessi dalla Pubblica Amministrazione ed in contrasto con il presente Regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale www.comune.santostefanodicamastra.me.it